CAMERA DEI DEPUTATI N. 520-33-C

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Codacci Pisanelli, *presidente;* Bellavista e Sansone, *vicepresidenti;* De' Cocci e Delli Castelli Filomena, *segretari;* Almirante, Amadei Leonetto, Ambrosini, Angelini, Angelucci Nicola, Basile, Bennani, Bettinotti, Bettiol Giuseppe, Bianco, Biasutti, Buzzelli, Cappugi, Cerabona, Chatrian, Chini Coccoli Irene, De Michele, Dossetti, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Germani, Latorre, Lozza, Luzzatto, Marazza, Martino Gaetano, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Quarello, Rapelli, Reali, Sampietro Umberto, Schiaretti, Scoca, Spoleti, Stuani, Tarozzi e Tesauro

BELLAVISTA, *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA COMMISSIONE MEDESIMA

nella seduta del 15 marzo 1950

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 novembre 1951 *(Stampato n. **943**)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 dicembre 1951

—

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità

Presentata alla Presidenza il 12 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Senato della Repubblica nella seduta del 28 novembre 1951 ha approvato il presente disegno di legge.

Invariato è rimasto il testo del secondo comma dall'articolo 1 modificato dalla Camera.

Le modificazioni apportate dal Senato riguardano invece solo l'articolo 16 del decreto, e su esse ci fermiamo.

Il Senato, mentre ha riconosciuto, conformemente alla nostra precedente decisione del 15 marzo 1950, l'inopportunità e l'iniquità della decadenza *sic et simpliciter* delle domande di concessione che erano in corso di istruttoria all'entrata in vigore del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, ha voluto espressamente far salvi nell'interesse dell'Ente siciliano di Elettricità « i programmi » per i quali sia stato già disposto al 30 novembre 1951 a favore dello Ente stesso il provvedimento di approvazione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto stesso.

Quando si tratta di domande di concessione relative ad impianti ormai compresi nei programmi dell'Ente già approvati dall'autorità tutoria, la decadenza delle domande stesse viene confermata, essendo state esse superate dai fatti sopravvenuti legittimamente compiuti.

Negli altri casi d'istruttoria in corso, essa riprende a norma della citata legge sulle acque, *sentito il Presidente della Regione siciliana.*

Il Senato ha accolto pure il principio dalla Camera suggerito che possano essere ammesse ad istruttoria normale da parte del Ministero dei lavori pubblici le domande presentate anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti, nonché nuove concessioni la cui utilizzazione sia connessa con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite. Ciò in omaggio al principio cardinale di tutta la legislazione in materia dell'organicità ed integralità dei bacini idraulici.

È infatti base economica di ogni utilizzazione che gli impianti elettrici siano concepiti unitariamente per tutto il bacino idrografico ai fini del massimo rendimento. E pertanto il Senato ha voluto specificare – premunendosi contro l'adombrato pericolo di estensione della connessione oltre il pensiero del legislatore – che la utilizzazione delle nuove concessioni deve essere connessa *idraulicamente* con le utenze già in funzione per concessioni valide, e *consentire inoltre un migliore sfruttamento di tutte o parte delle opere principali idrauliche ed elettriche degli impianti in esercizio*, che è a dire dighe, canali, gallerie, condotte forzate, turbine. Le modificazioni apportate dal Senato possono essere integralmente accettate. Esse rispondono allo spirito che informò gli emendamenti approvati da questa Camera e ne rappresentano una chiarificazione interpretativa aderente e coerente.

Per vero la facoltà consentita dalla continuazione dell'istruttoria iniziata dal Ministero dei lavori pubblici non poteva in ogni caso pregiudicare i diritti acquisiti dall'Ente con l'intervenuta approvazione dei suoi programmi, diritti che l'Ente avrebbe fatto valere efficacemente in sede di istruttoria nei confronti del Ministero stesso: per cui era da prevedere ragionevolmente che avrebbero prevalso in definitiva su eventuali altre soluzioni. Comunque, date queste condizioni, può riconoscersi preferibile sottrarre esplicitamente a possibili contestazioni i diritti poziori dell'Ente, e statuire espressamente la salvaguardia non solo dei progetti di esecuzione ma anche dei programmi di alta massima approvati con i procedura dell'articolo 11 del decreto.

Quel criterio di opportunità e di giustizia che il Parlamento ha inteso affermare nei confronti dell'avviamento delle domande di concessione delle ditte private già ammesse in istruttoria all'entrata in vigore del nuovo decreto, e iniquamente dichiarate decadute con effetto retroattivo, deve essere a fortiori affermato a favore dell'Ente pubblico. In questo coordinato svolgimento di attività legittime ed utili, pubbliche e private, volte al più rapido approvvigionamento di energia elettrica della Sicilia, sta la bontà del sistema adottato dal Parlamento in confronto alla originaria formulazione del decreto che, prescindendo da ogni considerazione realistica, senza tener conto delle *situazioni di fatto e di diritto*, fermava tutto il programma *in itinere* di costruzioni idroelettriche delle ditte private che gestiscono i servizi di distri-

buzione in Sicilia, dei quali si veniva a compromettere l'efficienza. E si dava quasi inavvertitamente l'avvio ad un monopolio pubblico di produzione con tutto l'onere a carico dello Stato, laddove – e lo ha riconosciuto al Senato il relatore di maggioranza, senatore Sanna Randaccio, e lo stesso relatore di minoranza, senatore Domenico Rizzo – qui la nazionalizzazione non c'entra, ma vi è una impresa pubblica, impresa pubblica che per fini sociali lo Stato finanzia ad integrare, eccitare e coordinare l'opera dei privati e sostituirvisi quando questa si appalesi deficiente. Nè è a tacere che per l'articolo 4 i piani e le attività dell'Ente devono corrispondere alle direttive della produzione e distribuzione elettrica nazionale.

Assicurata la tutela di tutta la cospicua attività iniziata dall'Ente contro ogni ritorno di interessi concorrenti, si è voluto che il Presidente della Regione esprimesse il suo parere nelle eventuali istruttorie di domande di concessione che il Ministero dei lavori pubblici avesse la facoltà di riprendere in deroga al principio generale che l'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per derivazioni di energia elettrica.

Questa aggiunta apportata dal Senato è stata accettata dalla maggioranza della Commissione. Il parere del Presidente della Regione siciliana nei particolari casi che venissero a presentarsi per istruttorie rimaste in vita è opportuno ed utile venga ascoltato e valutato dagli autorevoli organi tecnico-amministrativi competenti, come sarà convenientemente ascoltato e valutato in ogni fattispecie, anche per il prestigio che deriva dalla pubblica funzione, il punto di vista dell'Ente siciliano di Elettricità. È chiaro che la riapertura di una istruttoria per derivazione di acque pubbliche non significa necessariamente la concessione all'originario richiedente, contro il quale fondate opposizioni di terzi e iniziative dello stesso Ente siciliano di Elettricità possono prevalere, in una feconda gara emulativa, se ed in quanto lo esiga il pubblico interesse.

Allo intervento del Presidente della Regione siciliana nell'istruttoria si voleva da taluni attribuire un potere vincolante per il Ministero, che sarebbe in contradizione con la legge.

Poiché dunque le modifiche del Senato all'articolo 16 (1° e 2° comma) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947 delimitano prudentemente quelle già approvate dalla Camera e ne rappresentano la logica integrazione, la Commissione – che ritiene in ogni caso il suo compito chiaramente circoscritto dal disposto dell'articolo 67 del regolamento, che preclude una riapertura della discussione fuor della materia che ha formato oggetto delle modifiche senatoriali o sia ad esse connessa – ne chiede l'approvazione.

BELLAVISTA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'Ente è concessionario dell'uso di acque pubbliche utilizzabili per produzione di energia elettrica, salvo le concessioni di uso delle acque validamente acquisite da terzi e le attribuzioni dell'Ente per la colonizzazione del latifondo in Sicilia. Per le domande di concessione in corso d'istruttoria si applicano le disposizioni dell'articolo 16 ».

Art. 16. — Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Salvo che trattisi di domande relative ad impianti previsti dai programmi per i quali, alla data del 30 novembre 1951, sia stato già disposto in favore dell'Ente il provvedimento di approvazione previsto nell'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, per le domande di concessione di derivazioni idrauliche per produzione di energia elettrica in Sicilia, che, all'entrata in vigore del suddetto decreto, siano state ammesse ad istruttoria, essa prosegue a norma delle diposizioni del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sentito il Presidente della Regione siciliana.

« Parimenti è effettuata, in base alle medesime disposizioni, l'istruttoria delle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, che riguardino varianti ad utenze preesistenti nonché nuove concessioni, la cui utilizzazione sia connessa idraulicamente con utenze attuate in base a precedenti concessioni validamente acquisite e consenta un migliore sfruttamento di tutte o parte delle opere principali idrauliche e elettriche degli impianti in esercizio ».

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.